studiolegalecelentano.com

N. 1927/2024 RG

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VELLETRI

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 7 novembre 2024, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1927/2024 R.G.L., avente ad **oggetto**: "**ripetizione di indebito**",

PROMOSSA DA

Parte_1 nato in data *Data_1* a *Luogo_1* (*C.F._1*), residente in *Luogo_2* , **nella qualità di erede di** *Persona_1* nato in data *Data_2* ad *Luogo_3* *Luogo_3* (*C.F._2*), rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Luciano DE BIASE (*C.F._3*) e Francesco CELENTANO (*C.F._4*), giusta procura allegata al ricorso;

- Ricorrente -

CONTRO

studiolegalecelentano.com

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*) – corrente in Roma, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv Simona Miglio, giusta procura generale alle liti;

- Resistente –

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Svolgimento del processo.

1. Con ricorso depositato il 2/4/2024, *Parte_1*, n.q. di erede di *Persona_1*, chiedeva al Tribunale di cui in epigrafe di: *"accertare e dichiarare l'illegittimità dell'accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. AS* n. *Numero_1* del *Persona_1* *nella parte in cui l'istituto comunicava all'istante che per il periodo dal 1.1.12 al 30.11.13 era stato corrisposto al de cuius un pagamento non dovuto per un importo complessivo di € 5.344,35 poiché l'importo dei redditi era superiore ai limiti stabiliti dalla legge, in quanto la condizione reddituale era conosciuta o comunque conoscibile dall* *CP_1* *osservando l'ordinaria diligenza, considerato che tali redditi erano stati regolarmente dichiarati all'Agenzia delle Entrate nonché tramite il modello Red. In via subordinata, voglia la S.V. Ill.ma dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del diritto al recupero delle somme"* per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.

2. L'*CP_1* si costituiva in giudizio con memoria del 18/10/2024 per chiedere al Tribunale di: "*rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari*" per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.

3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 7/11/2024; all'esito della stessa veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.

studiolegalecelentano.com

2. In fatto e in diritto.

4.Dagli atti di causa si ritiene accertato quanto segue.

L'*CP_1* con provvedimento dell'11/12/2023 richiedeva al ricorrente - titolare della pensione n. *Numero_1* categoria AS- la restituzione dell'indebito pari ad euro 5344,35 avvenuto superamento dei limiti di reddito nel periodo dall'1/1/2012 al 30/11/2013 (v. doc. 3 allegato al ricorso).

5. Il ricorrente in data 17/1/2024 proponeva ricorso amministrativo gerarchico al Comitato provinciale dell'*CP_1* avverso il provvedimento di indebito, senza ricevere riscontro; il ricorrente promuoveva così l'odierno ricorso giurisdizionale.

6. Ciò posto, osserva il decidente che l'indebito non può essere ripetuto in ragione dell'affidamento ingenerato nel ricorrente sulla definitività della prestazione erogata e per assenza di dolo dell'*accipiens*, alla luce dei principi giurisprudenziali affermatisi in tema di indebito assistenziale.

7. Nel caso di specie devono applicarsi, infatti, i principi generali consolidati di elaborazione giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale.

"In *tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile*." (cfr. Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020).

8. Sulla esistenza di questo principio si è sviluppata anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi

studiolegalecelentano.com

anche "*in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile*" (ord. n. 264/2004).

9.Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'articolo 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni *naturaliter* già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).

10. Il principio generale di settore affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità è dunque il seguente "il *regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede*" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "*al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia*" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "*alla luce dell'articolo 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile*" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).

11. Nel caso di specie, il ricorrente ha avuto conoscenza dell'indebita percezione di somme già erogate dall'*CP_1* con riferimento al periodo 1.1.2012- 30.11.2013 solo in data 11/1/2024 (v. allegato 4 al ricorso), data di notifica del provvedimento dell'11.12.2023 di comunicazione dell'indebito.

12. In applicazione dei principi sopra illustrati, avendo conosciuto il ricorrente dell'indebita percezione di somme corrisposte dall'Istituto al padre solo in data 11/1/2024, data di comunicazione del provvedimento relativo all'indebito dell'11/12/2023, successivamente al

studiolegalecelentano.com

decesso di *Persona_1*, sussiste la prova della buona fede del ricorrente e del di lui padre, per le prestazioni ricevute anteriormente a tale data, tanto più che la percezione delle somme *de quibus* è riferita al periodo 1.1.2012-30.11.2013 assai risalente nel tempo e dunque definitivamente acquisite dall'*accipiens*.

12.Ne consegue che deve essere dichiarata l'illegittimità della richiesta di restituzione da parte dell' *CP_1* della somma richiesta pari ad € 5344,35 con provvedimento dell'11.12.2023, per effetto del legittimo affidamento del ricorrente e del di lui padre sulle somme erogate dall' *CP_1* e della buona fede del medesimo.

13.Ciò posto, in accoglimento del ricorso proposto accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito richiesto dall' *CP_1* al ricorrente con provvedimento dell'11.12.2023 nella misura di € 5344,35.

3. Le spese di lite.

14. Stante la soccombenza dell' *CP_1*, condanna l' *CP_1* al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida come segue, in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 5344,35 euro, compreso nel III scaglione come segue:

1) fase di studio della controversia: *Importo_1* € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a *Importo_2* euro
2) fase introduttiva del giudizio: *Importo_3* € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a *Importo_4* €
3) fase decisionale: *Importo_5* ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a *Importo_6* €

per un totale di *Importo_7* €

studiolegalecelentano.com

15. Condanna dunque l'*CP_1* al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida nella misura di € *Importo_8* per spese, di € *Importo_7* per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15% sugli onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:

- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito richiesto dall'*CP_1* al ricorrente con provvedimento dell'11.12.2023 nella misura di € 5344,35;
- condanna l'*CP_1* al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida nella misura di *Importo_8* per spese, di € *Importo_7* per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15% sugli onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Velletri, il 7 novembre 2024.

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa Veronica Vaccaro